



**REPUBBLICA ITALIANA**

Atto n. 45 di rep. stipulato in

**MINISTERO DELLA DIFESA**

data 14/10/2025

**BRIGATA ALPINA “TAURINENSE”**

Importo complessivo

**DISTACCAMENTO DEL COMANDO**

€ 3.816,25

**DIREZIONE DI INTENDENZA**

COMUNE DI REGGIO

Codice Fiscale 80092500018

EMILIA CF 00145920351

**Permuta avente come prestazione il concorso della Fanfara della Brigata**

**Alpina “Taurinense” presso il Comune di Reggio Emilia in occasione del**

**raduno delle Sezioni ANA 2° Raggruppamento di Reggio Emilia, in data**

**18 e 19 ottobre 2025 ed in controprestazione la fornitura e noleggio di**

**strumentazione musicale, ai sensi dell’art. 545 del D.L.GS. 15 marzo**

**2010, N. 66.**

L’anno 2025, addì 14 del mese di ottobre,

**TRA**

**L’Amministrazione Militare, rappresentata dal Ten. Col. com. Salvatore**

**TUNNO C.F. TNNSVT72T04Z133P, in qualità di Capo Servizio**

**Amministrativo del Comando Brigata Alpina Taurinense (in seguito**

**denominata “Amministrazione Militare” o “A.M.” o “A.D.”),**

**E**

**Il Comune di Reggio Emilia (d’ora innanzi denominata**

**“CONTROPARTE”), con sede legale in piazza Prampolini, 1 - 42121**

**Reggio Emilia – C.F. 00145920351, rappresentato dal dr. ITALO**

**PASQUALE ENRICO ROSATI, nato a Viareggio (LU) il 15/07/1960.**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 “*Nuove disposizioni*

*sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato*" e s.m.i;

- il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 *"Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture"*, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante il *"Codice dell'ordinamento militare"* e in particolare l'articolo 545 il quale autorizza il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante il *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare"*;
- il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante *"Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE"* ove applicabile e D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 *"Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari"*, a norma dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"* concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. “*Codice dei contratti pubblici*”;
- la Legge 9 luglio 1990, n. 185, “*Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*” e s.m.i.;
- la Legge n. 403 del 21 dicembre 1991 di ratifica ed esecuzione del Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa (di seguito indicato come Trattato CFE);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Direttiva 8012 “*Le permutate in ambito E.I.: norme e procedure*” - ed. 2021;
- la Direttiva SMD-L- 027 ed. 2021, paragrafo 2, avente ad oggetto “*Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni*”, nella quale sono indicate le prestazioni ed i materiali oggetto di possibile permuta;

**PREMESSO CHE**

- Con lett. del **06/08/2025** il Comune di Reggio Emilia richiedeva il concorso della fanfara per le celebrazioni in oggetto;
- COMTA approvava l’attività con lett. protocollo n. **47717** del **22/08/2025**;
- con verbale n. **283/2025** del 10/10/2025 la commissione ha proceduto alla valutazione tecnico economica della congruità delle prestazioni e delle

controprestazioni oggetto di permuta;

- con Atto Autorizzativo n. **2234** in data **14/10/2025** il Direttore ha autorizzato il procedimento permuta in parola;

- con Atto Dispositivo n. 2235 in data **14/10/2025** il CSA ha disposto l'effettuazione delle prestazioni reciproche e il Direttore di magazzino ha disposto quali materiali assumere in carico.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Premessa**

Tutto quanto sopra premesso forma parte integrante del presente contratto di permuta.

**Art. 2 – Oggetto e valore della permuta**

L'A.D. si impegna ad effettuare in favore della **CONTROPARTE** le seguenti prestazioni:

- concorso della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” presso il Comune di Reggio Emilia in occasione del raduno delle Sezioni ANA 2° Raggruppamento di Reggio Emilia, in data 18 e 19 ottobre 2025 per **3.816,82 (tremilaottocentosedici /82) – in allegato “A”;**

La **CONTROPARTE** si impegna a fornire all'A.D. a totali sue spese, rischio e pericolo, i seguenti materiali/servizi:

- nr. 1 Susafono Jupiter;  
- noleggio per 15 gg di un Susafono Jupiter.

per un valore complessivo di **3.816,82 (tremilaottocentosedici /82).**

La valorizzazione delle prestazioni reciproche è stata effettuata dalla Commissione del 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini con verbale n. **283** del **10/10/2025** Il valore attribuito al presente contratto è pari a

**3.816,82 (tremilaottocentosedici /82) IVA inclusa.**

**Art. 3 – Condizioni esecutive**

Le prestazioni e le controprestazioni di cui al presente contratto di permuta sono eseguite sotto l’osservanza del/delle:

- clausole contenute nel presente contratto;
- D.Lgs. del 15.03.2010, n. 66 “Codice dell'Ordinamento Militare”;
- D.P.R. del 15.03.2010, n. 90 “Testo Unico dell'Ordinamento Militare”;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. “Codice degli appalti pubblici” ove applicabile;

Le sopra richiamate norme, che la **CONTROPARTE** dichiara di conoscere e accettare, seppure non allegate sono parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente contratto, ai sensi dell’art. 99 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827

**Art. 4 – Durata del contratto**

Il contratto sarà esecutivo dal giorno **18/10/2025** e si concluderà con la fornitura del materiale in controprestazione e l’accertamento dell’adeguatezza dello stesso, comunque non oltre un mese dalla data di stipula.

**Art. 5 – Responsabile Unico dell’Esecuzione contrattuale (RUE)**

Il **1° Lgt. Marco CALANDRI**, capo fanfara, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, assumerà la carica non delegabile di Responsabile Unico dell’Esecuzione contrattuale a cui sarà devoluto il controllo dell’esecuzione del presente contratto anche avvalendosi, nel caso, di assistenti. Lo stesso concorderà con la parte contraente il repertorio dei brani musicali da riprodurre nel corso delle prestazioni.

Al riguardo, ogni onere previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633

"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i. per i brani concordati e riprodotti, sarà a totale carico della parte contraente.

**Art. 6 – Verifica delle prestazioni e controprestazioni**

La verifica dell'esecuzione delle prestazioni e controprestazioni erogate sarà costatata mediante apposito verbale sottoscritto tra le parti ovvero loro rappresentanti.

**Art. 7 – Obblighi della Controparte**

La **CONTROPARTE** si impegna, a propria cura e spese, a provvedere alla **fornitura di strumentazione musicale** e dei servizi di cui all'art. 2 della presente per un valore complessivo di **3.816,82 (tremilaottocentesedici /82)**.

Qualora eventi di forza maggiore (quali, a mero titolo esemplificativo, terremoti, incendi, alluvioni, etc.) da documentare opportunamente a cura della **CONTROPARTE** e comunicare tempestivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), impediscano alla stessa di rispettare i termini fissati, si conviene che questi ultimi siano rideterminati dalle parti, sempre rispettando le prioritarie esigenze della Forza Armata.

Al ricorrere di qualsiasi fattispecie di forza maggiore, la **CONTROPARTE** dovrà informare tempestivamente il RUE dell'insorgere dell'evento medesimo, fermo restando l'obbligo della **CONTROPARTE** di riprendere subito l'esecuzione delle controprestazioni contestualmente alla cessazione della causa di forza maggiore.

La **CONTROPARTE** dichiara di stipulare il presente contratto anche in qualità di organizzatore titolare del permesso spettacoli ed intrattenimenti rilasciato dalla SIAE e di impegnarsi a sostenere tutte le spese connesse al

riconoscimento dei diritti d'autore per la riproduzione dei brani musicali eseguiti nel corso dell'evento oggetto della prestazione. Al riguardo, si obbliga ad effettuare tutte le comunicazioni di rito per ottenere il permesso sopra menzionato ed a consegnare al RUE l'apposito programma musicale Mod. 107/C (colore blu) per riproduzione di brani di musica classica e jazz.

**Art. 8 – Invariabilità dei prezzi/delle valorizzazioni economiche**

Le valorizzazioni economiche delle prestazioni e delle controprestazioni di cui al presente contratto sono fisse ed invariabili. Detti valori sono accettati dalla **CONTROPARTE** a suo rischio e pericolo, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che la stessa non abbia tenuto presente.

**Art. 9 - Clausola di garanzia di conformità e congruità dei prezzi**

La **CONTROPARTE** dichiara e garantisce che i prezzi pattuiti/valorizzazioni economiche delle controprestazioni, oggetto del presente contratto, sono congrui rispetto a quanto previsto per prestazioni analoghe a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, la **CONTROPARTE** si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo la differenza, maggiorata degli interessi legali.

**Art. 10 – Penali e risarcimento**

In caso di ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto saranno applicate le penali previste all'art. 125 del D.P.R. n. 236/2012 da addebitare, alla ditta esecutrice delle controprestazioni.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali saranno regolati mediante specifico versamento in Tesoreria, a cura della **CONTROPARTE**, con le modalità che saranno eventualmente indicate in seguito dall'AM.

E' ammessa, su motivata richiesta completa degli eventuali documenti giustificativi, la totale o parziale disapplicazione della penale.

Sull'istanza di disapplicazione della penale deciderà il RUE.

**Art. 11 - Esonero da responsabilità precontrattuale**

Le parti espressamente riconoscono che non sono dovuti compensi di alcun genere o a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi etc., nell'eventualità in cui, dopo le manifestazioni ed i riscontri di cui sopra, non si concluda la permuta qualunque possa essere la causa a chiunque imputabile, ivi comprese le parti sopracitate, i loro preposti e dipendenti tutti e, in generale, qualunque altro comunque interessato.

**Art. 12 - Garanzia della sicurezza e segretezza delle informazioni**

Al fine di tutelare la sicurezza e la segretezza delle informazioni, le parti contraenti garantiscono che quanto oggetto di permuta sarà utilizzato esclusivamente per i fini ed entro i limiti concordati.

La **CONTROPARTE** si impegna a garantire, nell'espletamento del presente contratto, l'osservanza delle disposizioni e degli obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5, recante "*Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva*", dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017, n. 3, recante "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5*" e dalla Direttiva PCM-ANS 3/2006, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale*".

La **CONTROPARTE** si obbliga, inoltre, a non divulgare a terzi, prima, durante e dopo l'esecuzione del contratto, notizie, dati ed informazioni

riguardanti le prestazioni oggetto del presente contratto che, sebbene non classificate, potrebbero compromettere la sicurezza della Forza Armata e della Difesa.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, la **CONTROPARTE** sarà passibile di una penalità pari al **10%** dell'ammontare del presente contratto, salva la facoltà dell'A.D., in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di risolvere il contratto con la denuncia all'Autorità Giudiziaria, qualora si riscontrino gli estremi del reato.

#### **Art. 13 – Controversie**

Eventuali controversie saranno definite con l'esclusione del ricorso all'arbitrato ex art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del quale questa A.D. non intende avvalersi.

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o Amministrativa, per esplicita volontà delle parti, il foro competente sarà quello di **Torino**.

#### **Art. 14 - Modifiche alla presente scrittura**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è facoltà delle parti apportare, durante l'esecuzione contrattuale, aggiornamenti e varianti alle controprestazioni relative al presente atto negoziale, mediante atto aggiuntivo o verbale di concordamento.

Detti aggiornamenti e varianti, da far approvare preventivamente all'autorità che ha autorizzato la permuta, saranno fatti constare:

- con verbale di concordamento sottoscritto dalle parti, qualora non comportino variazione di valore o di termini di consegna;
- con atto aggiuntivo se comportano variazioni di valore o di termini di consegna.

Dette variazioni saranno concordate dalle parti. A tal fine la **CONTROPARTE** è tenuta a rappresentare all'A.M., con comunicazione a mezzo PEC le proprie proposte.

#### **Art. 15 - Domicilio fiscale**

Per l'esecuzione del presente contratto, per ogni effetto di legge, la **CONTROPARTE** elegge il proprio domicilio in **piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia – comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it** dove si conviene dovranno esserle notificati tutti gli atti di qualsiasi natura dovessero occorrere.

#### **Art. 16 – Esonero di responsabilità dell'Amministrazione Militare**

La **CONTROPARTE** per l'esecuzione del presente contratto di permuta si obbliga a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Militare e, per essa, il Ministero della Difesa, da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese provenienti da ogni soggetto terzo in ordine a quanto abbia diretto ed indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, nonché di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità fiscale e/o tributaria che dovesse sorgere a seguito dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto.

#### **Art. 17 - Clausola risolutiva espressa**

Il contratto si risolverà automaticamente nei seguenti casi:

- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento;
- malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte della **CONTROPARTE**;
- mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto di

contratto cessione temporanea;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione Militare;
- in caso di danneggiamento del materiale oggetto di cessione temporanea tale da renderlo inutilizzabile per lo scopo cui è stato realizzato e/o in caso di malfunzionamento che venga rilevato all'atto della riconsegna e al quale la **CONTROPARTE** non ponga immediato rimedio al fine di renderlo nuovamente operante;
- ogni altra grave inadempienza contrattuale, a cui non verrà posto rimedio entro 60 giorni.

**Art. 18 - Recesso unilaterale, sospensione e cessione del contratto**

L' Amministrazione Militare si riserva la facoltà di recedere, in qualunque tempo, dal rapporto negoziale, anche parzialmente, con preavviso di 10 (dieci) giorni da comunicarsi alla **CONTROPARTE** a mezzo PEC per qualsiasi sopravvenuta esigenza. In detta ipotesi, in applicazione di quanto disposto all'art. 107 del D.P.R. n. 236/2012, alla **CONTROPARTE** spetterà il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti. I materiali non altrimenti impiegabili dalla **CONTROPARTE** restano acquisiti dall'Amministrazione Militare.

Ulteriormente l'Amministrazione Militare per motivi di pubblico interesse o dipendenti da esigenze istituzionali, può procedere alla sospensione temporanea ovvero alla risoluzione definitiva del presente contratto, informando la **CONTROPARTE** con preavviso di 10 (dieci) giorni da comunicarsi a mezzo PEC e senza che la stessa possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento e di indennizzo nonché di proporre azioni per ottenere

l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto del contratto, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite. La risoluzione dell'atto negoziale comporterà l'interruzione delle rispettive prestazioni.

Allorché la gestione dei rapporti oggetto del presente contratto dovesse rientrare nella competenza di Difesa Servizi S.p.A., l'Amministrazione militare formulerà richiesta di subentro della citata **CONTROPARTE** nel presente contratto ai sensi dell'art. 1406 e ss. del Codice Civile. La parte contraente esprime sin d'ora il proprio assenso alla cessione in parola.

**Art. 19 – Spese**

Le spese per copie e registrazione in caso d'uso del presente atto ed ogni altra esigenza amministrativo/fiscale relativa ad esso, sono a totale carico della **CONTROPARTE** in conformità a quanto previsto dagli art. 16 bis e 16 ter del R.D. n. 2440/1923, dalla Legge n. 790/1975 e del D.P.R. n. 131/86, incluse le spese di stampa ed altre inerenti gli atti sottoscritti.

Fatto, letto, chiuso. Il presente contratto consta di n. **12** facciate interamente scritte

**PER LA CONTROPARTE**

**Comandante Polizia locale e Responsabile Protezione civile**

dr. ITALO PASQUALE ENRICO ROSATI

**PER L'AMMINISTRAZIONE MILITARE**

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Ten. Col. com. Salvatore TUNNO

**VISTO**

**IL DIRETTORE**

Col. com. t.ISSMI Domenico CALABRESE